

REGOLAMENTO (CEE) N. 2357/93 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 1993

che stabilisce il quantitativo disponibile per il quarto trimestre 1993 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e l'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1925/93 della Commissione⁽²⁾ che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate per taluni prodotti del settore lattiero-caseario, nel mese di luglio 1993, per taluni prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 584/92 le domande di titolo presentate nel terzo trimestre 1993 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e, per altri prodotti, su quantitativi inferiori; che è opportuno pertanto stabilire il quantitativo disponibile per ogni prodotto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993;

considerando che la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca hanno presentato alla Comunità una dichiara-

zione con cui informano che continueranno entrambe a tener fede agli obblighi derivanti, tra l'altro, dall'accordo interinale tra la Comunità e l'ex Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dopo lo scioglimento di quest'ultima il 31 dicembre 1992 e che, di conseguenza, è necessario che le concessioni previste dall'accordo interinale restino valide per i prodotti originari indistintamente della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92 figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 24.